



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul sistema di *e-procurement* Me.PA., in favore dell'OE Avanade Italy S.r.l., avente ad oggetto la realizzazione di un percorso di formazione, mirato per i dirigenti dell'Agenzia, sull'utilizzo della soluzione Microsoft Copilot integrata con l'ecosistema Office 365 - CIG B7B7A703C2 (ex SMARTCIG). (Mod. 232_01 prot. ID n. 0092928/P del 18/07/2025)

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")"*, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D.M. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), per brevità anche “Regolamento di organizzazione”;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli accordi e convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche “Codice”;

Visto il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

Visti in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice n. 36/2023 in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice n. 36/2023 medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 “Livello Primo”, che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «*affidamento diretto*» di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Visto l'art. 17, comma 2, del Codice che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *“l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Visto il “*Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000*”, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) *“conferma:*

- *il non necessario ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato;*
- *la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi*
La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)
- *la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L'affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.*
- *la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento”*;

Considerato che la presente procedura di affidamento diretto sarà perfezionata, come in appresso indicato, mediante Ordine di acquisto (ODA) sul Me.PA.;

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima*

semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto";

Visto altresì l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *"Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento";*

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare al comma 2 che *"In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia" fermo restando che, come previsto al comma 4, "In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto";*

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Raffaella Cugini è stata individuata quale "Responsabile unico del progetto" (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito non ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 48 del 23/10/2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione di AIFA n. 63 del 10 dicembre 2024 nella quale è stato approvato il *"Piano per l'informatica dell'AIFA triennio 2025 – 2027"* che prevede, tra le altre voci, anche lo stanziamento necessario per finanziare *"l'implementazione di progetti basati sull'intelligenza artificiale (IA)";*

Preso atto che AIFA ha avviato, a gennaio 2025, un Progetto pilota finalizzato all'implementazione di Microsoft 365 Copilot, un assistente basato sull'intelligenza artificiale integrato nelle applicazioni Microsoft Office 365, con l'obiettivo di valutare i benefici in termini di incremento della produttività individuale e che, a tal fine, il Progetto prevede l'acquisto di licenze a tempo determinato di Microsoft Office 365 da fornire a tutti i Dirigenti

dell'Agenzia e la successiva attivazione di un percorso di formazione mirato per i Dirigenti, al fine di supportare un'adozione completa e trasversale in AIFA degli strumenti Microsoft messi a disposizione, identificare le migliori pratiche e valutare successivamente un'implementazione più ampia, favorendo così il miglioramento della produttività generale con esempi pratici su come integrare Copilot nell'operato quotidiano;

Vista la Determina dirigenziale AM n. 2 del 16/01/2025 che ha, pertanto, autorizzato la stipula del contratto CIG originario 9013132FCE - CIG derivato B53A5F4C0B, in adesione alla Convenzione CONSIP "Microsoft Enterprise Agreement 7"- Lotto unico - aggiudicata da Consip S.p.A. all'OE Telecom Italia S.p.A., avente ad oggetto la fornitura di n. 65 licenze d'uso del software Microsoft 365 Copilot Sub Add-on, di n. 1 licenza d'uso del software Copilot Studio Sub (Messages), di n. 20 licenze d'uso del software Power BI Pro Sub Per User, di n. 20 licenze d'uso del software Power Apps Premium Sub Per User e di n. 5 licenze d'uso del software Power Automate Process Sub;

Vista la nota ID n. 194413606 del 07/07/2025, come integrata con nota prot. ID n. 194647494 del 17/07/2025, con la quale il Dirigente del Settore ICT ha, quindi, richiesto all'Ufficio Reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile dell'AIFA l'attivazione dei corsi di formazione sull'utilizzo della soluzione Microsoft 365 Copilot;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Ufficio Reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile prot. n. 0092928/P del 18/07/2025, acquisito in pari data al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 0092965/A, con il quale è stato richiesto di procedere all'affidamento diretto nei confronti dell'OE Avanade Italy S.r.l. per la realizzazione di un percorso di formazione, mirato per i dirigenti dell'Agenzia, sull'utilizzo della soluzione Microsoft Copilot integrata con l'ecosistema Office 365, per una durata di 8 (otto) settimane e per un importo complessivo pari a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) IVA esente;

Preso atto che non si rende necessario il visto contabile di cui al modulo 232_02 in quanto, come indicato dall'Ufficio contabilità e bilancio in data 21/07/2025, *"trattandosi di attività connesse alla determina di formazione, per la richiesta in allegato non è necessario predisporre il modulo 232/02"*;

Preso atto altresì di quanto dichiarato dalla dirigente della struttura richiedente nel sopra citato modulo "232_01", nel quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento e in particolare viene rappresentato che l'affidamento è richiesto *"per la realizzazione di un percorso di formazione mirato per i dirigenti, per supportare un'adozione completa e trasversale in AIFA degli strumenti Microsoft a disposizione, identificare le migliori pratiche e valutarne una implementazione più ampia. In particolare il percorso di formazione è finalizzato al miglioramento della produttività generale, con esempi pratici su come integrare nel lavoro quotidiano Copilot, un assistente basato sull'intelligenza artificiale (AI) integrato nelle applicazioni Microsoft Office 365, con l'obiettivo di valutare i benefici in termini di incremento della produttività individuale. La soluzione Microsoft 365 Copilot è progettata, infatti, per aiutare gli utenti a svolgere varie attività utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale integrata con l'ecosistema Office 365."*;

Vista l'offerta dell'OE Avanade Italy S.r.l. del 15/07/2025 (All.1), di un importo pari a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) IVA esente, comprensivo di tutti i servizi e le attività previste nel progetto formativo, inclusi i costi di sviluppo, implementazione e supporto;

Preso atto altresì che, come dichiarato dalla dirigente della struttura richiedente nel predetto modulo “232_01”, trattasi di OE individuato *“dal Dirigente del Settore ICT che ha effettuato un'indagine di mercato sul MePa.”* e che l’OE risulta essere *“partner globale di Microsoft, specializzato nell’offerta di servizi e soluzioni basate sulle tecnologie Microsoft che offre il prodotto “Copilot Adoption e Agent Design”;*

Preso atto che l’offerta in argomento è stata ritenuta, dal dirigente del Settore ICT, congrua, seria e sostenibile, anche avuto riguardo ai prezzi del mercato di riferimento, nonché legittima e conforme all’interesse pubblico;

Considerato in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l’OE Avanade Italy S.r.l., risulta essere stato in precedenza fornitore di AIFA nell'ambito del contratto CIG B1E6A1158D, relativo a servizi di manutenzione e sviluppo software, e non al servizio di formazione in oggetto. Tale circostanza è stata verificata dall’Ufficio Contabilità e Bilancio e confermata dal Dirigente del Settore ICT, come risulta dall’e-mail del 23/07/2025;

Ritenuto nel caso di specie ricorrere all’affidamento diretto in argomento nel rispetto del principio di rotazione e del principio del risultato di cui all’art.1 del D. Lgs n.36/2023;

Viste le autocertificazioni dell’assenza di conflitti di interesse con l’OE Avanade Italy S.r.l., rilasciate dalla dirigente della struttura richiedente l’acquisto, dal Dirigente del Settore ICT e dal RUP della presente procedura (All. 2);

Visto l’art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

Considerato che Consip mette a disposizione sul Portale del Me.PA. lo strumento informatico denominato “Ordine Diretto di Acquisto (ODA)” indirizzato a un unico fornitore per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che i servizi in oggetto sono offerti dalla società Avanade Italy S.r.l. sul catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all’interno del Bando “Servizi”, Categoria “Licenze software”, Codice CPV “72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto, ad un costo complessivo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) IVA esente;

Visto l’art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all’articolo 50, comma 1, lett. b) *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106”;*

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva”* di cui all’art. 117, e

considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria anche avuto riguardo alle modalità di adempimento delle prestazioni;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'affidamento diretto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 36/2023, tramite lo strumento fornito dal Me.PA. dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA), in favore dell'operatore economico Avanade Italy S.r.l., P.IVA 13083980154, con sede in Assago (MI), Via del Mulino 11A, 20057, la realizzazione di un percorso di formazione, mirato per i dirigenti dell'Agenzia, sull'utilizzo della soluzione Microsoft Copilot integrata con l'ecosistema Office 365 – CIG B7B7A703C2.
2. Ove l'appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal medesimo dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. È autorizzata la spesa di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) IVA esente che graverà sul budget dell'anno 2025.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Avanade Italy S.r.l..

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AFA, sezione

"Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/acquisti-tramite-affidamento-diretto> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..

La Dirigente
Raffaella Cugini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Allegati:

1. Offerta dell'OE Avande Italy S.r.l. del 15/07/2025;
2. N. 3 Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dalla Dirigente richiedente l'acquisto, dal Dirigente del Settore ICT e dal RUP.

Pubblicato sul profilo del committente in data 25/07/2025.